



23893/10

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

IMMIGRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 2592/2010

Richigata copia studio

Dott. GIUSEPPE SALME'

- Presidente - cron. 23833

Dott. FABRIZIO FORTE

Consigliere - Rep.

Dott. CARLO PICCININNI

- Consigliere - Ud. 20/10/2010

3,

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE

- Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2592-2010 proposto da:

elettivamente

domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato rappresentata e difesa dall'avvocato giusta mandato alle liti in calce al ricorso;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI ROMA;

- intimati -

avverso il decreto n. convalida 3545/09 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 23/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di


399

Settimanale di documentazione giuridica - www.gaidaaldiritto.ilsole24ore.com

consiglio del 20/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.





Ritenuto in fatto e in diritto

§ 1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: <<1.- La cittadina liberiana

- trattenuta nelle more del procedimento di espulsione nel C.I.E. di Ponte Galeria - ha proposto ricorso per cassazione - affidato a tre motivi - contro il decreto del 23.11.2009 con il quale il Giudice di pace di Roma ha prorogato di ulteriori trenta giorni, su richiesta della Questura di Roma, il suo trattenimento nel predetto Centro. La Questura di Roma e il Ministero dell'Interno intimati non hanno svolto difese.

- 2.- Con i motivi di ricorso la ricorrente denuncia violazione di legge e pone le seguenti questioni:
- 1) se in sede di proroga della misura del trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione di cui all'art. 14, comma 6, del d. lgs. 286/98, è conforme agli articoli 24 e 111 della costituzione il provvedimento del giudice di pace adottato ex art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 286/98 senza fissazione di udienza camerale, audizione dell'interessato e comunicazione al difensore di fiducia o, in assenza, consentire il pieno ed effettivo d'ufficio, così da quanto conformemente a contraddittorio, dall'articolo 13, comma 8, periodo sesto e settimo, del d. lgs. n. 286/98 e dall'art. 3 del D.P.R. n. 394/99;





misura di la sostanziale equiparazione tra 2) trattenimento nel centro di identificazione ed espulsione dello straniero irregolare e misura detentiva ai sensi dell'articolo 5 della CEDU e della giurisprudenza ermeneutica della corte di Strasburgo determina l'invalidità della proroga disposta dal giudice di pace ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d. lgs. n. 286/98 senza la partecipazione dello straniero medesimo né del suo difensore di fiducia o d'ufficio per violazione degli articoli 5 e 13 della convenzione E.D.U. e dell'art. 117 della Costituzione che impone al giudice nazionale, laddove possibile (sentenze della corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007), di interna conformemente alle interpretare la normativa disposizioni della convenzione europea dei diritti dell'uomo; 3) se - qualora si dovesse ritenere la proroga del trattenimento disposta senza attivazione del contraddittorio conforme alla disciplina vigente - sia o meno manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 24, 111, 117 Cost., 5, 6 e 13 CEDU l'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.

3.1- Sono manifestamente fondate le censure di cui al primo e al secondo motivo di ricorso.

Infatti, già con sentenza n. 4544 del 2010 la Prima Sezione di questa Corte ha chiarito che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14, comma 5 e 6, del



Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto ilsole24ore.com



d. lgs. 286/98 consente di ritenere applicabile alla proroga di cui alle menzionate disposizioni le garanzie ed i termini procedimentali di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4 e con i limiti cennati al capoverso che precede, con la conseguente nullità - per violazione del principio del contraddittorio - del decreto emesso de plano dal giudice di pace.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2004, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di contraddittorio svolgersi in debba dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa, ha osservato che nel tutela <<la menzionato, innanzi normativo quadro giurisdizionale non si arresta all'impugnativa del decreto di espulsione, ma si estende anche al provvedimento del questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea. Tale provvedimento deve essere trasmesso al giudice senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore ed è assoggettato alla convalida "nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato", con cessazione di "ogni effetto qualora non sia convalidato nelle



Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.iisole24ore.com



quarantotto ore successive" (art. 14, comma 4). La convalida dell'autorità giudiziaria riguarda anche l'eventuale provvedimento di proroga del trattenimento, con possibilità di ricorso in Cassazione (art. 14, comma 6)>>.

irragionevole manifestamente solo una Pertanto, interpretazione delle norme di cui ai commi 4 e 6 dell'art. escludere l'applicabilità cit. porterebbe ad in relazione alla procedimento camerale di convalida richiesta di proroga del trattenimento; richiesta che deve essere presentata prima della scadenza dell'originario termine, in guisa da consentire al giudice di pace di provvedere nelle quarantotto ore <<sentito l'interessato>>. Invero, <<la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all'Ufficio del giudice di pace nel rispetto del termine di cui al comma 4 e cioè in tempo utile perché, usando di detto termine per la convocazione dell'originario (o sostituito) difensore e dello stesso interessato, per la tenuta dell'udienza camerale nonché per la redazione del decreto motivato, il giudice possa depositare il decreto di proroga entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta (Cass. n. 9002 del 2000) ma prima della scadenza del termine ex lege assegnato a suo tempo con la convalida>> (Sez. I, n. 4544 del 2010).

Pertanto, il provvedimento impugnato, in quanto emesso de plano, deve essere cassato senza rinvio.



Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto:ilsole24ore.com



Tanto può essere disposto in camera di consiglio ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge>>.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

§ 2.- Il collegio, esaminati gli scritti delle parti, discussa la relazione e considerati gli argomenti che vi sono stati svolti, l'ha condivisa.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3 (più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta).

La assoluta novità della questione impone di compensare le spese del giudizio tra la ricorrente e le soccombenti Amministrazioni.

P.Q.M.

La Corte cassa il decreto impugnato senza rinvio e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso il giorno 20 ottobre 2010, in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione.

Il Funzioperio Giudizidio Cinzia DIPRIM II pres

Depositata in Cancelleria

2 5 NOV 201

B GANGEH LEBIA

00/200

Guida a Diritto